

*Procura della Repubblica presso il Tribunale di*

*T I V O L I*

**A V V I S O**

**ALLE VITTIME DI REATO**

**In questo avviso spieghiamo alle vittime di reato:**

* come e dove possono presentare una denuncia o una querela;
* come e quando possono chiedere allo Stato di pagare il loro avvocato/a;
* quali diritti hanno durante il processo contro la persona che ha commesso il reato;
* gli altri diritti e le altre facoltà che l’articolo 90-*bis* del codice di procedura penale prevede.

**Alle vittime di qualunque reato consigliamo di leggere attentamente questo avviso** e, se hanno dubbi:

* di andare in un Commissariato di polizia o in una Stazione dei carabinieri (o in un altro Ufficio di polizia giudiziaria);
* oppure di chiedere chiarimenti al proprio avvocato/a.

**Le vittime di violenza e di atti persecutori o *stalking*, anche in ambito familiare, e le vittime definite “vulnerabili” (per le ragioni spiegate più avanti), possono:**

1. **chiamare il numero telefonico 1522 del Dipartimento per le Pari Opportunità.** A questo numero risponde un esperto che può dare tutti i consigli necessari in ogni ora del giorno e della notte ed informazioni su come raggiungere e contattare il centro antiviolenza più vicino;
2. **rivolgersi allo** **SPORTELLO INFORMATIVO** **“Spazio ascolto e accoglienza vittime”** aperto presso i locali della Procura della Repubblica di Tivoli tre giorni alla settimana: il **martedì** e il **venerdì dalle 10.00 alle 14.00,** il **mercoledì dalle 14.00 alle 18.00** (esclusi i giorni festivi).

A questo sportello lavora **personale specializzato** che può fornire:

* una prima accoglienza psicologica;
* le informazioni utili e un accompagnamento verso altri servizi territoriali e centri antiviolenza o verso professionisti che possono aiutare le vittime di reato a livello legale, sanitario o psico-sociale.

**Lo sportello informativo è raggiungibile:**

* + dall’ingresso della Procura della Repubblica di Tivoli, in via Antonio dal Re

n. 24, Tivoli (RM), seguendo le indicazioni fornite dai cartelli, oppure chiedendo al personale di vigilanza presente all’ingresso;

* + dall’ingresso del Tribunale di Tivoli, in Viale Niccolò Arnaldi n. 19 ,Tivoli

(RM), seguendo le indicazioni fornite dai cartelli, oppure chiedendo al personale di vigilanza presente all’ingresso.

**Le vittime di reato possono anche**:

* + telefonare al seguente numero fisso: 0774451803 negli orari sopra indicati;
  + inviare una e-mail alla posta elettronica [infovittime.tivoli@giustizia.it](mailto:infovittime.tivoli@giustizia.it);
  + inviare una lettera a “Sportello informativo vittime vulnerabili”, via Antonio dal Re n. 24, 00019 Tivoli (RM);

1. **chiedere informazioni a carabinieri, polizia (e altri uffici di polizia giudiziaria);**
2. collegarsi al sito [www.pariopportunita.gov.it](http://www.pariopportunita.gov.it/) del Dipartimento per le Pari Opportunità, ove sono indicati anche altri numeri utili da contattare: “antidiscriminazioni”, “antitratta” e “contro le mutilazioni degli organi genitali femminili”;
3. collegarsi al sito del Ministero della Salute: [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it/) ove vi sono informazioni dettagliate sulle strutture sanitarie utili alle vittime del reato.

Procedimento n……… (*se noto alla polizia giudiziaria*) Registro Generale Procura Tivoli

Protocollo n. ………….. di questo Comando

**INFORMAZIONI ALLA VITTIMA DEL REATO**

**CIOÈ ALLA PERSONA OFFESA DAL REATO**

**- articolo 90-*bis* del codice di procedura penale -**

Il giorno ……………, alle ore ………, in…………………………………………….……..., negli uffici de………………………………………………… davanti all’ufficiale di polizia giudiziaria ………………….……………………………………………………………….. è presente **il sig.re/la sig.ra** …………………………..…………………….………………………………… (*generalità della persona)* che, come previsto dall’articolo 90-*bis* del codice di procedura penale, in lingua ………………………………….….. a lui/a lei comprensibile

**VIENE AVVISATO/A**

**CHE LA LEGGE RICONOSCE ALLA VITTIMA DEL REATO**

**I SEGUENTI DIRITTI E FACOLTÀ[[1]](#footnote-1)**

**In caso di morte della vittima del reato** i suoi diritti sono esercitati:

* dai parenti prossimi della vittima, cioè genitori, figli, fratelli, zii, nipoti; coniuge, genitori e fratelli del coniuge, e gli altri parenti indicati dal codice penale;
* dal convivente/dalla convivente della vittima, cioè dalla persona a cui la vittima è legata da una relazione affettiva stabile.

Ci sono **diritti** che valgono **per tutte le vittime di reati**.

**Altri diritti** sono previsti solo **per chi è vittima di determinati reati**, in particolare di quelli commessi con violenza o minaccia alla persona (per esempio maltrattamenti, atti persecutori o *stalking,* lesioni ecc.).

**COME E DOVE UNA PERSONA PUÒ DENUNCIARE**

**DI ESSERE VITTIMA DI UN REATO?**

1. **In che modo la vittima può denunciare un reato?**

Per denunciare un reato la vittima può presentare una *denuncia* o una *querela*.

1. **Che differenza c’è tra la *denuncia* e la *querela*?**

* **Con la *denuncia*** la vittima del reato o un suo parente o anche un estraneo chiede alle autorità di svolgere indagini su una persona accusata di aver commesso un determinato fatto grave (*reato*). Le indagini sono svolte quando il fatto descritto nella denuncia corrisponde a reati che devono essere puniti in ogni caso, anche se la vittima non ha presentato la denuncia. Per esempio, sono considerati casi gravi la violenza sessuale su bambini/e, la violenza sessuale su ragazzi/e, i maltrattamenti, la rapina, l’usura, l’omicidio, le lesioni volontarie guarite oltre i 20 giorni.
* **Conla *querela*** lavittima del reatochiede anche la “*punizione dell’autore del fatto, oggetto della querela”*, cioè chiede che la persona accusata di aver commesso il reato ai suoi danni sia processata. La querela può essere presentata, per esempio, in molti casi di truffa, e per lesioni volontarie guarite prima di 20 giorni.

La persona accusata del reato non può essere processata se la vittima non presenta la querela.

**Attenzione!** Di norma la querela è necessaria per i seguenti reati che altrimenti non vengono puniti[[2]](#footnote-2):

* lesioni volontarie guarite prima di 20 giorni;
* atti persecutori (o *stalking*);
* violenza sessuale;
* molti altri reati che la vittima può conoscere parlando con la polizia, i carabinieri e altre forze di polizia, con il pubblico ministero o con il suo/a avvocato/a.

1. **Chi può presentare la denuncia o la querela?**

La vittima del reato può presentare denuncia o querela:

* se è maggiorenne, cioè se ha 18 anni compiuti;
* se ha compiuto 14 anni;

Se la vittima del reato ha un’età compresa tra i 14 anni compiuti e i 18 anni da compiere, anche uno dei genitori o entrambi i genitori e altre persone indicate dalla legge possono presentare la denuncia o la querela.

La denuncia o la querela può essere presentata anche da un “procuratore speciale”, cioè da una persona che la vittima del reato ha incaricato di presentare la denuncia o la querela.

**Attenzione!** La procura speciale deve rispettare i modi previsti dalla legge[[3]](#footnote-3), altrimenti la denuncia o la querela non è valida.

1. **Dove può essere presentata la denuncia o la querela?**

La vittima del reato può presentare la denuncia o la querela presso:

* una Stazione dei carabinieri;
* un Commissariato di polizia;
* un Ufficio della guardia di finanza;
* un Ufficio della polizia locale (polizia municipale o vigili urbani);
* la Procura della Repubblica;
* ogni altro Ufficio di polizia giudiziaria;
* un Agente consolare presso le ambasciate o i consolati italiani all’estero.

**Attenzione!** La querela, con la firma autenticata nei modi previsti dalla legge (per esempio dal proprio avvocato/a o presso il Comune), può essere spedita con Raccomandata a uno degli uffici sopra indicati. Se la firma non è autenticata, la querela non è valida.

1. **Come si presenta la denuncia o la querela?**

La vittima del reato può presentare la denuncia o la querela:

* con **un atto scritto**. La vittima del reato può farsi scrivere la denuncia o la querela da un’altra persona di sua fiducia;
* **raccontando a voce i fatti alla persona che riceve la denuncia o la querela.** Al termine del racconto, la persona che riceve la denuncia o la querela rilegge (o fa rileggere) quello che ha scritto. Prima di firmare, la vittima del reato deve chiedere di modificare quello che è stato scritto se ritiene che non corrisponde al suo racconto.

1. **Entro quanto tempo dal reato deve essere presentata la querela per essere valida?**

La regola generale prevede che la ***querela***deve essere presentata:

* **entro tre mesi**, a partire:
* dal giorno in cui è avvenuto il reato che si vuole denunciare;
* oppure dal giorno in cui la vittima ha saputo del reato commesso ai suoi danni.
* **entro sei mesi** quando la vittima del reato ha subìto i seguenti reati:

1. violenza sessuale, a eccezione di alcuni casi in cui non c’è bisogno della querela (per esempio, nel caso di violenza contro un minore di 18 anni);
2. atti persecutori o *stalking*, a eccezione di alcuni casi in cui non c’è bisogno della querela (per esempio, nel caso di atti persecutori commessi nei confronti di minori o persone con disabilità).

**Attenzione!** Se viene presentata anche un giorno solo dopo questi termini, il pubblico ministero interrompe il processo.

1. **Si può ricevere una copia della denuncia o della querela presentata?**

Chi presenta una denuncia o una querela può chiedere:

* una ricevuta da cui risulta che ha presentato una denuncia o una querela;
* una copia della denuncia o della querela con la ricevuta dell’ufficio che l’ha ricevuta.

**Attenzione!** Se la vittima del reato pensa che in futuro può aver bisogno di una copia della denuncia o della querela consigliamo:

* di presentarla per iscritto in doppia copia, facendosi restituire una copia con la ricevuta di presentazione;
* oppure, se la vittima racconta a voce il fatto denunciato, di dire subito che vuole avere una copia con ricevuta di presentazione.

1. **Si può ritirare la denuncia o la querela per interrompere il processo?**

* La **denuncia non può essere ritirata**. Dopo aver presentato la denuncia**,** la vittima non può ritirare la denunciaperché la legge considera gravi i reati denunciati.
* La **querela**:
* di regola, **può essere ritirata** dalla vittima del reato **prima che il giudice emetta la sentenza** di condanna definitiva nei confronti della persona accusata del reato.

Può essere ritirata solo davanti a determinati uffici (autorità giudiziaria che procede, Stazioni dei carabinieri, Commissariati di polizia o altri Uffici di polizia giudiziaria).

La persona accusata del reato però deve: 1) essere informata che la vittima del reato vuole ritirare la querela nei suoi confronti e 2) accettare che la vittima ritiri la querela.

* in alcuni casi **non può essere ritirata** dalla vittima del reato, e precisamente **per i seguenti reati**:
  1. atti persecutori o *stalking* se commessi con “minacce reiterate” gravi o “con armi, o da persona con il volto coperto, o da più persone riunite o con scritti anonimi, o con simboli, o intimidazioni derivanti da associazioni segrete, esistenti o supposte”;
  2. violenza sessuale.

1. **La vittima del reato può nominare un avvocato/a per esercitare i suoi diritti e le sue facoltà previsti dalla legge. Come può nominare l’avvocato/a?**

Per esercitare i suoi diritti, la vittima del reato può nominare un avvocato/a che la consiglia nel processo.

L’avvocato/a può essere nominato in uno dei seguenti modi:

* nella denuncia o querela presentata al Commissariato di polizia, alla Stazione dei carabinieri (o altra polizia giudiziaria);
* con un atto scritto presentato direttamente alla Procura della Repubblica (nell’ufficio del pubblico ministero che svolge le indagini sul processo) o al giudice che procede (autorità procedente);
* con un atto scritto - spedito con raccomandata - alla Procura della Repubblica o al giudice che procede;
* con un atto scritto presentato dall’avvocato/a alla Procura della Repubblica o al giudice.

**Attenzione!** In alcuni casi (che sono spiegati più avanti) lo Stato può pagare l’avvocato/a della vittima.

**CHI PAGA L’AVVOCATO/A? COME E QUANDO LA VITTIMA DEL REATO**

**PUÒ CHIEDERE ALLO STATO DI PAGARE L’AVVOCATO/A?**

* 1. **Se la vittima del reato lo chiede, lo Stato paga l’avvocato quando la vittima:**

1. ha subito:
   1. maltrattamenti da parte di familiari o conviventi;
   2. mutilazione degli organi genitali femminili;
   3. atti persecutori o *stalking*;
   4. violenza sessuale;
   5. atti sessuali su un minorenne;
   6. violenza sessuale di gruppo;
2. ha meno di 18 anni di età ed ha subito:
   1. riduzione o mantenimento in stato di schiavitù;
   2. prostituzione minorile;
   3. pornografia minorile;
   4. iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
   5. tratta di persone;
   6. acquisto e alienazione di schiavi;
   7. corruzione di minorenni;
   8. adescamento di minorenni.

Per altri reati lo Stato paga l’avvocato/a solo se la vittima del reato è in grave difficoltà economica, avendo guadagnato meno di una certa somma prevista dalla legge (€ 11.528,00 che possono essere aumentati in determinati casi, spiegati in nota)[[4]](#footnote-4). Per avere chiarimenti consigliamo di rivolgersi - al momento della presentazione della denuncia o della querela - a chi la riceve o all’avvocato/a**.**

**Attenzione!** In tutti gli altri casi la vittima del reato deve pagare il suo/a avvocato/a.

1. **Come si presenta la richiesta per far pagare l’avvocato/a dallo Stato?**

La vittima del reato deve chiedere che lo Stato paghi l’avvocato/a presentando al giudice una domanda scritta, in carta semplice, cioè senza bolli. La domanda deve essere firmata. La firma deve essere autenticata dall’avvocato/a (oppure con le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000).

La richiesta deve contenere tutte le informazioni necessarie, previste dall’articolo 79 del Decreto del Presidente della Repubblica n.115/2002, che l’avvocato/a conosce.

**CHE COSA ACCADE DOPO LA PRESENTAZIONE**

**DELLA DENUNCIA O DELLA QUERELA?**

Il pubblico ministero può chiedere:

1. al giudice dell’udienza preliminare (GUP) che la persona accusata del reato dalla vittima del reato sia processata davanti al Tribunale. In alcuni casi (per reati considerati dalla legge meno gravi) il pubblico ministero può iniziare direttamente il processo davanti al Tribunale o al giudice di pace;
2. al giudice delle indagini preliminari (GIP) di bloccare il procedimento, richiedendo l’archiviazione della denuncia o della querela.

**Attenzione!** Se la vittima del reato vuole essere avvisata della richiesta del pubblico ministero di bloccare il processo deve scrivere nella denuncia o querela: “voglio essere avvisato/a della richiesta di archiviazione”.

# LA VITTIMA DEL REATO COME PUÒ SAPERE CHE COSA ACCADE

# DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA SUA DENUNCIA O QUERELA?

La vittima del reato può sapere a che punto sono le indagini e il processo che la riguardano, anche tramite il proprio avvocato/a:

1. dopo la presentazione della denuncia o querela, presso la Procura della Repubblica di Tivoli (all’ufficio 335, che si trova al piano terra, in via Antonio Dal Re, 24).

In particolare, presentando copia della denuncia o della querela, dando le notizie necessarie, la vittima può ottenere informazioni (per esempio, il numero del procedimento e il nome del pubblico ministero che tratta il procedimento). Se presenta una richiesta scritta può ottenere un certificato da cui risultano le notizie relative alla denuncia o alla querela presentata, che contiene il numero del procedimento, il nome del pubblico ministero che tratta il procedimento, il nome della persona accusata del reato contro cui si procede, il reato per cui si procede.

Può anche conoscere, dopo sei mesi dalla presentazione della denuncia o querela, in quale fase si trova il procedimento (se sono state svolte indagini e queste sono concluse, se è stata richiesta una proroga per concludere le indagini, se è stato richiesto il processo per l’autore del reato, ecc.)[[5]](#footnote-5);

1. successivamente, dopo la fine delle indagini, presso gli Uffici del Tribunale di Tivoli.

**QUALI SONO I DIRITTI DELLA VITTIMA DEL REATO SE IL PUBBLICO MINISTERO**

**CHIEDE DI NON PROCESSARE LA PERSONA ACCUSATA DEL REATO?**

Se il pubblico ministero chiede di non processare la persona accusata del reato (cioè se presenta richiesta di archiviazione al Giudice per le Indagini Preliminari),la vittima del reato ha il diritto:

1. **di essere avvisata sempre se il delitto è stato commesso con “violenza alla persona” (per esempio, lesioni, maltrattamenti, violenza sessuale ecc.).**

Entro 30 giorni[[6]](#footnote-6) da quando è avvisata, la vittima del reato può leggere gli atti del processo e chiedere al giudice di far proseguire le indagini o di far iniziare il processo, presentando al pubblico ministero una specifica opposizione;

1. **di essere avvisata, per i reati diversi da quelli commessi con violenza alla persona (ad esempio, truffa, furto, appropriazione indebita, ecc.), solo se** nella denuncia o nella querela, o successivamente, ha chiesto esplicitamente di sapere dell’eventuale richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero. In particolare, può scrivere: “Chiedo di essere avvisato, ai sensi dell’articolo 408 del Codice di procedura penale, se il pubblico ministero chiede l’archiviazione”.

Entro 10 giorni da quando è avvisata, la vittima del reato può leggere gli atti del processo e chiedere al giudice di far continuare le indagini o di far iniziare il processo, presentando al pubblico ministero una specifica opposizione;

1. **di essere avvisata se il pubblico ministero non considera il reato molto grave e ritiene il danno per la vittima talmente lieve che non deve essere punito**. La vittima del reato può presentare un’opposizione chiedendo al giudice di far continuare le indagini e, comunque, ha il diritto di essere sentita dal giudice se si presenta all’udienza.

**QUALI SONO I DIRITTI DELLA VITTIMA DEL REATO DURANTE IL PROCESSO?**

Durante le indagini e il processo, la vittima del reato ha **molti altri diritti e facoltà**. Tra l’altro:

1. **la vittima del reato ha il diritto:**
   * di conoscere data, ora e luogo di accertamenti tecnici irripetibili (ai quali può partecipare di persona oppure nominando un esperto di sua fiducia);
   * di essere avvista della richiesta di proroga delle indagini presentata dal pubblico ministero;

**Attenzione!** La vittima del reato deve chiedere nella denuncia o nella querela di essere avvisata dell’eventuale richiesta di proroga del pubblico ministero.

* + di conoscere il giorno, l’ora e il luogo in cui viene svolta la prima udienza del processo contro la persona accusata del reato. Se nell’avviso non è precisato che è chiamata come testimone non ha l’obbligo di presentarsi.

Non ha diritto di essere avvisata delle udienze successive.

* + di avere il rimborso delle spese di viaggio e un’indennità[[7]](#footnote-7), se deve rendere dichiarazioni al pubblico ministero (o alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero) e non è residente nel luogo in cui deve presentarsi. Le stesse regole su rimborsi e somme da ricevere si applicano per le persone citate a comparire come testimoni davanti al giudice.

La richiesta di autorizzazione e quella di liquidazione delle somme, con i relativi documenti e i biglietti in originale, devono essere presentate all’ufficio del pubblico ministero o del giudice che ha citato la vittima del reato;

1. nei procedimenti nei quali la persona accusata del reato chiede di sospendere il processo per essere “messa alla prova” e ottenere che il processo termini senza condanna, in caso di buon esito della prova, **la vittima del reato ha il diritto di essere sentita** dal giudice e può presentare atti scritti.

Se la richiesta di sospensione presentata dalla persona accusata del reato viene accolta, la vittima del reato può chiedere al pubblico ministero d’impugnare l’ordinanza del giudice oppure può impugnarla autonomamente se non è stata avvisata dell’udienza oppure non è stata sentita dal giudice;

1. **la vittima del reato può:**
   * presentare memorie, cioè atti scritti da far leggere al pubblico ministero e/o al giudice;
   * indicare testimoni o altri elementi di prova (tranne nel giudizio di cassazione);
   * chiedere al pubblico ministero di raccogliere in anticipo alcune prove (con la procedura chiamata di *incidente probatorio*) quando sia necessario, come nel caso di testimonianza di persone esposte a rischi o a pressioni (come è spiegato oltre);
   * partecipare alle udienze e ricevere la sentenza del processo, solo se chiede alla persona accusata del reato il pagamento dei danni subiti dal reato (come è spiegato oltre).

**DOPO LA DENUNCIA O LA QUERELA LA VITTIMA DEL REATO QUANDO DOVRÀ TESTIMONIARE?**

**Durante la fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero può chiedere che la vittima del reato venga sentita come testimone in “incidente probatorio”.**

In questo caso:

* la vittima del reato viene sentita prima del processo pubblico dal giudice, presenti il proprio avvocato/a, il pubblico ministero e il difensore della persona accusata del reato;
* la sua testimonianza non dovrà più essere ripetuta, tranne eccezioni;
* le sue dichiarazioni verranno inserite negli atti del processo e valutate dal giudice che con sentenza dovrà decidere sulla responsabilità penale della persona accusata del reato.

**L’incidente probatorio della vittima del reato può essere chiesto quando;**

* vi è fondato motivo di ritenere che la vittima del reato non potrà essere esaminata nel processo pubblico per infermità o altro grave impedimento;
* quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la vittima del reato subisca violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro (o di altra utilità) per non testimoniare o per testimoniare il falso.

**Attenzione!** Le vittime di maltrattamenti, *stalking*, violenze sessuali, riduzione in schiavitù e comunque per le vittime in condizione di particolare vulnerabilità (come è spiegato oltre), possono richiedere di testimoniare in incidente probatorio in ogni caso.

**Nei casi in cui la testimonianza della vittima del reato non avviene con *incidente probatorio***, la vittima del reato viene chiamata a testimoniare nel processo pubblico dal giudice che decide se la persona accusata del reato è colpevole o innocente.

In ogni caso, la vittima dei reati di maltrattamenti, *stalking*, violenza sessuale, riduzione in schiavitù **anche se maggiorenne** su sua richiesta o su richiesta del suo avvocato/a ha diritto a testimoniare senza avere un contatto visivo con l’accusato, in genere al riparo di un paravento.

La vittima minorenne di anni 18 ha diritto di testimoniare con modalità protette e con la presenza di uno psicologo/a.

**DURANTE IL PROCESSO CHE COSA PUÒ CHIEDERE LA VITTIMA DEL REATO**

**ALLA PERSONA ACCUSATA DEL REATO? RISARCIMENTO DEI DANNI E ALTRO.**

**La vittima del reato può chiedere nel corso del processo penale:**

* il pagamento dei danni subiti;
* la restituzione delle cose sottratte.

Per ottenere il pagamento dei danni e le restituzioni la vittima del reato deve “costituirsi parte civile” nel processo, necessariamente con un avvocato/a al quale deve rivolgersi anche per rispettare le regole previste dal codice di procedura penale.

La vittima può anche chiedere il pagamento dei danni e le restituzioni iniziando una causa davanti al giudice civile (tribunale o giudice di pace), rispettando le regole previste dalla legge che l’avvocato/a conosce.

**QUALI SONO I DIRITTI DI CHI NON PARLA, NON LEGGE E NON CAPISCE L’ITALIANO?**

**Se la vittima del reato non legge, non parla o non capisce l’italiano può chiedere di far tradurre nella sua lingua gli atti del processo, con le seguenti modalità:**

* se presenta una denuncia o una querela, ha il diritto di usare una lingua da lei conosciuta.

Negli stessi casi ha diritto di chiedere e ottenere la traduzione (a spese dello Stato) dell’attestazione di ricezione della denuncia o della querela in una lingua da lei conosciuta;

* se vuole (o deve) fare una dichiarazione in lingua straniera, anche per iscritto, viene nominato un interprete e la sua dichiarazione viene tradotta;
* se intende partecipare all’udienza avrà un interprete (pagato dallo Stato), se ne fa richiesta;
* ha diritto alla traduzione gratuita degli atti, o parti di essi, che contengono informazioni utili perpoter esercitare i suoi diritti.

**COME OTTENERE PROTEZIONE IN CASO DI PERICOLO?**

Se si sente in pericolo, **la vittima del reato** può essere tutelata in molti modi:

1. innanzitutto la vittima può chiedere che l’indirizzo del luogo in cui abita abitualmente non venga scritto negli atti del processo. Se nella denuncia o nella querela la vittima del reato nomina un avvocato/a tutti gli avvisi arriveranno all’avvocato/a e quindi non è necessario che indichi il suo indirizzo;
2. quando viene commesso un reato, carabinieri, polizia e tutti gli appartenenti alla polizia giudiziaria hanno il dovere di impedire che il reato continui e anche di arrestare la persona accusata del reato. Pertanto le vittime del reato possono telefonare al numero 112 o al 113 e chiamare i carabinieri o la polizia;
3. nei casi più gravi, il pubblico ministero può chiedere al giudice la limitazione della libertà della persona accusata del reato. La limitazione della libertà può andare dal divieto di avvicinare la vittima fino al carcere;
4. se la persona accusata del reato è un parente o un suo convivente, **la vittima del reato**:
   1. **può chiedere che la persona accusata del reato:**
   * sia allontanata dalla casa in cui viveva con la vittima del reato e le sia vietato di avvicinarsi ai posti frequentati abitualmente dalla vittima;
   * oppure di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima;
   * sia sottoposta a misure più gravi, compreso il carcere.

Se la persona accusata del reato non rispetta gli ordini del giudice può essere mandata in carcere.

* 1. **ha il diritto di essere avvisata** se il giudice ha adottato nei confronti della persona accusata del reato i provvedimenti di allontanamento o di divieto di avvicinamento. Se la vittima conosce i provvedimenti che il giudice ha adottato nei confronti della persona accusata del reato, può segnalare eventuali violazioni. Se la persona accusata del reato viola i provvedimenti restrittivi del giudice può andare incontro a misure più severe per poter garantire una maggiore protezione della vittima;

1. la vittima di reato commesso con danni alle persone (per esempio, maltrattamenti):
2. **può chiedere di essere avvisata** (anche scrivendolo nella denuncia o nella querela) se la persona accusata del reato:
   * esce dal carcere o dal luogo di detenzione perché ha finito di scontare la pena;
   * esce dal luogo in cui è ricoverato perché gli è stata applicata una misura di sicurezzadetentiva;
   * evade, cioè fugge dal carcere o dal luogo in cui è in arresto;
3. **ha diritto di avere comunicazione**:

* se sono state adottate misure nei confronti della persona accusata del reato (carcere, arresti domiciliari, divieto di avvicinamento ecc.);
  + - se è stata richiesta la revoca delle misure sopra descritte. In questo caso, deve presentare al giudice un atto scritto entro 2 giorni se vuole opporsi alla revoca della misura;
* se sono state modificate le misure emesse dal giudice;

In questo modo la vittima del reato sa se la persona accusata del reato è libera o è limitata nei suoi movimenti.

**Attenzione!** Queste informazioni sono fornite alla vittima solo se la vittima del reato ha scelto o dichiarato il suo domicilio al momento della presentazione della denuncia o della querela o in un momento successivo. Se la vittima ha nominato un avvocato/a le comunicazioni sono fornite al suo avvocato/a.

1. **la vittima del reato può chiedere un ordine di protezione europeo.** La vittima del reato che soggiorna o risiede in Italia e che dichiara di volere risiedere o soggiornare in un altro Stato dell’Unione Europea può chiedere al giudice un ordine di protezione europeo quando alla persona accusata del reato è stato ordinato di allontanarsi dalla casa in cui viveva con la vittima o di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima. La richiesta dell’ordine di protezione europeo può essere presentata anche dal rappresentante legale della vittima del reato. Nella richiesta devono essere precisati: il luogo in cui la vittima del reato risiede o intende risiedere nello Stato dell’Unione Europea, la durata e le ragioni del soggiorno. In mancanza di queste notizie il giudice non emana l’ordine di protezione;
2. **la vittima di sfruttamento della prostituzione o di delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio** (articolo 380 del Codice di procedura penale) può chiedere il permesso di “soggiorno per motivi di protezione sociale” se si trova in situazione di violenza o di grave sfruttamento;
3. **la vittima di violenza domestica** può chiedere il permesso di soggiorno per motivi umanitari;
4. **se la vittima del reato risiede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato,** il magistrato trasmette le denunce e le querele alle Autorità competenti dello Stato che ospita la vittima.

**QUANDO LE VITTIME DEL REATO SI TROVANO “IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE VULNERABILITÀ”? QUALI ALTRI DIRITTI HANNO?**

Alcune vittime sono persone che si trovano “in condizione di particolare vulnerabilità” per l’età o per la presenza di malattie o di ritardo mentale o per il tipo di reato subìto (maltrattamenti o *stalking* da parte del partner ex partner, violenza sessuale, riduzione in schiavitù, tratta, ecc.) o se il reato è stato condotto nell’ambito della criminalità organizzata o se fatto con finalità di discriminazione oppure se la vittima si trova in una situazione di dipendenza affettiva o economica o psicologica con l’accusato o il modo in cui il reato è stato commesso.

In questi casi, che carabinieri, polizia e polizia giudiziaria conoscono, se la vittima del reato maggiorenne lo chiede devono:

* sentire la vittima del reato con l’aiuto di un esperto di psicologia;
* evitare qualsiasi contatto tra la vittima del reato e la persona accusata del reato;
* assicurare alla vittima del reato che non sarà chiamata più volte per fare le sue dichiarazioni, a meno che non sia strettamente necessario;
* tutelare e proteggere la vittima del reato durante le indagini e durante il processo che seguirà dopo le indagini.

**A CHI SI PUÒ RIVOLGERE LA VITTIMA DEL REATO IN CASO DI VIOLENZA E IN ALTRI CASI GRAVI?**

**La vittima di un reato:**

* può rivolgersi a carabinieri, polizia (e altri uffici di polizia giudiziaria) fin dal momento della presentazione della denuncia o della querela ed essere informata del suo diritto a nominare un avvocato/a come proprio difensore di fiducia e della possibilità di chiedere che lo Stato paghi l’avvocato/a;
* **nel caso di violenza domestica o *stalking* da parte del partner, violenza sessuale, tratta e altri gravi reati con violenza o minaccia**, se la vittima del reato lo chiede, polizia, carabinieri (e altra polizia giudiziaria) hanno l’obbligo di mettere in contatto le vittime con i centri antiviolenza, le case rifugio e i servizi presenti nel territorio ai quali chiedere sostegno, assistenza e ospitalità.

**COSA SONO I CENTRI ANTIVIOLENZA E LE CASE RIFUGIO? CHI PUÒ ACCEDERVI, COSA OFFRONO?**

Le donne vittime di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, *stalking*, lesioni o percosse da parte di un familiare o del partner, sfruttamento della prostituzione, tratta, possono rivolgersi ai centri antiviolenza presenti sul territorio per ottenere ascolto, da operatrici esperte e specializzate sulla violenza nei confronti delle donne, sostegno psicologico, consulenza ed assistenza legale specializzata e, nei casi di grave pericolo all’incolumità della vittima, anche ospitalità insieme ai propri figli minorenni.

Per conoscere i centri antiviolenza e le case rifugio (le strutture sanitarie e le case famiglia), presenti nel territorio di competenza della Procura di Tivoli le vittime del reato possono rivolgersi allo **SPORTELLO INFORMATIVO** aperto presso la Procura della Repubblica di Tivoli (vedi pagina 1).

***L’Ufficiale di Polizia Giudiziaria***

1. Questo avviso (versione 1 agosto 2017, aggiornato alle modifiche introdotte dalla l. n. 103/2017) è stato predisposto dalla Procura della Repubblica di Tivoli con l’intenzione di attuare quanto previsto dall’articolo 90-*bis* del codice di procedura penale, **da utilizzare necessariamente per i reati di minaccia e violenza ai danni delle donne e minori (lesioni, maltrattamenti, stalking, violenza sessuale, ecc.), anche in contesti legati a relazioni familiari o affettive**. L’obiettivo è informare le vittime di reato sui diritti e sulle facoltà previste per loro dalla legge. Il linguaggio di questo avviso cerca di essere il più possibile chiaro per i destinatari e perciò usa le parole più semplici, proprie della “lingua italiana comune” (ad esempio *vittima del reato* e non *persona offesa*, *avvocato* e non *difensore*). [↑](#footnote-ref-1)
2. In casi particolari di lesioni volontarie, atti persecutori (*stalking*), violenza sessuale e altri reati, il pubblico ministero procede comunque contro la persona accusata del reato, anche se la vittima non ha presentato la querela. [↑](#footnote-ref-2)
3. La “procura speciale” deve essere: a) firmata dalla persona che presenta la denuncia o querela; b) rilasciata con un atto pubblico o con una scrittura privata autenticata. La persona che presenta la denuncia o la querela deve indicare esplicitamente il motivo per cui conferisce la “procura speciale” e i fatti ai quali si riferisce; c) allegata alla denuncia o querela. [↑](#footnote-ref-3)
4. In particolare, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2000 stabilisce che lo Stato paga l’avvocato della vittima, se la vittima del reato - ai fini dell’imposta personale sul reddito - ha un reddito imponibile non superiore a € 11.528,00 (limite che viene aumentato ogni due anni). Tale reddito deve risultare dall’ultima dichiarazione dei redditi della vittima. Se la vittima del reato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compresa la vittima stessa. L’articolo 92 del Decreto del Presidente della Repubblica citato stabilisce che in alcuni casi il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Per calcolare i limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, oppure a imposta sostitutiva. Si tiene conto del solo reddito personale della vittima quando i diritti della vittima sono oggetto della causa oppure nei processi in cui gli interessi della vittima sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare conviventi della vittima stessa. [↑](#footnote-ref-4)
5. Facoltà prevista a seguito della modifica dell’art. 90-bis c.p.p. prevista dalla l. n. 103/2017. [↑](#footnote-ref-5)
6. Termine previsto a seguito della modifica prevista dalla l. n. 103/2017. [↑](#footnote-ref-6)
7. Alla vittima del reato spetta il rimborso delle spese di viaggio per andata e ritorno. Il rimborso previsto è pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se preventivamente autorizzato dall’autorità giudiziaria. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio avviene sulla base della località più vicina per cui esiste il servizio di linea. L’uso del taxi è rimborsato soltanto se espressamente e preventivamente autorizzato dall’autorità giudiziaria. Spetta, inoltre, la somma di € 0,72 per ogni giorno di viaggio e la somma di € 1,29 per ogni giorno di soggiorno nel luogo in cui è convocata. La somma di € 1,29 è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno. [↑](#footnote-ref-7)